

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2539

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DIONISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1996

Norme in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva
dilettantistica e amatoriale

ONOREVOLI SENATORI. - Mentre lo sport professionistico è già stato fatto oggetto di provvedimenti legislativi, la pratica sportiva, comunemente denominata dilettantistica e amatoriale, viene di fatto ignorata e penalizzata. Lo stesso Comitato olimpico internazionale ha più volte sottolineato la necessità di ripensare il futuro dello sport, con particolare attenzione al livello dilettantistico, al fine di rendere la pratica sportiva più facilmente accessibile a tutti i cittadini senza distinzione di età o di sesso.

Al vuoto legislativo in materia di sport dilettantistico consegue la mancanza di applicazione delle norme di tutela sanitaria che vengono invece applicate per lo sport professionistico. L'obbligatorietà della presenza di un operatore sanitario sul campo, dove si svolge la manifestazione sportiva, come già previsto dagli statuti delle federazioni, viene di fatto disattesa dalle piccole e medie società che organizzano lo sport dilettantistico.

Le numerosissime manifestazioni sportive che si svolgono ogni fine settimana e l'elevato numero di persone coinvolte (solo nella Regione Lazio gli atleti dilettanti che sistematicamente praticano lo sport del calcio sono circa 85 mila) richiedono invece un sistema di assistenza sanitaria immediata a causa della elevata possibilità di in-

cidenti che possono avvenire nel corso delle competizioni, incidenti che per loro natura necessitano prevalentemente di un primo soccorso, che non può essere demandato all'attesa di soccorsi che devono provenire dall'esterno.

Altrettanto importante è il controllo sanitario preventivo degli atleti, per impedire che dalla pratica di una data attività sportiva possano derivare effetti dannosi allo sviluppo psico-fisico del soggetto.

Con l'articolo 1 si attribuisce al Servizio sanitario nazionale la tutela sanitaria dell'attività sportiva dilettantistica, individuando nelle unità sanitarie locali i soggetti preposti alla prevenzione e al controllo degli atleti e degli impianti sportivi. Viene sancito l'obbligo per le società sportive di assicurare la presenza di materiale sanitario e di strumentazione di primo soccorso al fine di garantire la salute e l'integrità fisica degli atleti in caso di infortunio, nonché la presenza di un medico durante lo svolgimento dell'attività. Con l'articolo 2 si definiscono i compiti delle unità sanitarie locali in materia di controllo igienico-sanitario sulle società sportive dilettantistiche.

Con l'articolo 3 si estende la tutela sanitaria anche a tutte quelle manifestazioni sportive amatoriali che necessitano altresì della presenza di un sanitario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Tutela sanitaria)*

1. La tutela sanitaria dell'attività sportiva dilettantistica è svolta dal Servizio sanitario nazionale.

2. I soggetti che praticano l'attività sportiva dilettantistica sono sottoposti preventivamente e con periodicità annuale a visita medica, presso le unità sanitarie locali, intesa ad assicurare il loro stato di buona salute, con particolare riferimento alla disciplina sportiva che intendono praticare. Le unità sanitarie locali rilasciano un certificato di idoneità medico-sportiva.

3. All'atto della formale identificazione degli atleti prima di ogni manifestazione sportiva dilettantistica, la figura preposta all'identificazione dell'atleta è tenuta a richiedere il certificato di idoneità medico-sportiva di cui al comma 2.

4. È fatto obbligo alle società dilettantistiche di tenere presso i luoghi ove si svolge l'attività sportiva i mezzi di pronto soccorso indicati dal decreto del Ministro della sanità di cui al comma 5.

5. Il Ministro della sanità, d'intesa con il CONI, emana un decreto volto a disciplinare le modalità di esercizio della tutela sanitaria per le singole attività sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica.

6. Ciascuna unità sanitaria locale istituisce al suo interno un servizio di medicina dello sport, competente al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, previo esame clinico ed eventuale supporto strumentale e specialistico. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina la procedura ed il controllo operativo del servizio.

Art. 2.

(Controlli igienico-sanitari sulle società sportive dilettantistiche)

1. L'unità sanitaria locale competente per territorio verifica il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella manutenzione e tenuta degli impianti ove si svolge l'attività delle squadre sportive dilettantistiche, ed in particolare accerta che gli ambienti siano idonei alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni.

2. La stessa unità sanitaria locale, d'ufficio o sollecitata da chiunque vi abbia interesse, può disporre ispezioni ed accertamenti, inviando proprio personale avente la qualifica di ispettore d'igiene.

3. L'unità sanitaria locale, accertata la violazione delle norme in materia igienico-sanitaria, fissa un termine entro il quale la società sportiva dilettantistica deve provvedere all'eliminazione della situazione contestata.

4. L'unità sanitaria locale, nel caso in cui accerti gravi e ripetute violazioni delle norme in materia igienico-sanitaria, ordina la chiusura degli impianti e ne dà notizia alla Federazione sportiva nazionale e all'Ente di promozione sportiva cui la società è affiliata. L'Ente affiliante, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia e valutata la gravità della situazione, può disporre la revoca dell'affiliazione.

Art. 3.

(Attività sportive amatoriali)

1. Gli organizzatori di tutte le manifestazioni sportive, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 e dello sport professionistico, sono tenuti a garantire la presenza di un medico o un paramedico durante lo svolgimento della manifestazione stessa.